



## NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 158 – 1° maggio 2024

### INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
  - A. Diritto penale - parte generale.
  - B. Diritto penale – parte speciale.
  - C. Leggi speciali.
  - D. Diritto processuale.
  - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
  - F. Misure di prevenzione.
  - G. Responsabilità da reato degli enti.

## 1. Sezioni Unite.

### Decisioni

[Sez. Un., sent. n. 16153 del 18 gennaio 2024 \(dep. 17 aprile 2024\), Presidente Cassano, Relatore Andreazza.](#)

**Leggi speciali - Saluto fascista durante una manifestazione pubblica – Rilevanza penale della condotta, integrativa della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 2 d.l. 26 aprile 1993, n. 122 convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 o di quella prevista dall’art. 5 legge 30 giugno 1952, n. 645 - Natura giuridica di tali reati e rapporto tra le rispettive previsioni.**

Le Sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: *«la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla ‘chiamata del presente’ e nel cosiddetto ‘saluto romano’ integra il delitto previsto dall’art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fn. Cost; tale condotta può integrare anche il delitto di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 122 del 26 aprile 1993, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654)».*

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine all’inquadramento sistematico del “saluto fascista”, effettuato durante una manifestazione commemorativa, che in genere si accompagna alla parola “presente”, pronunciata in risposta a una chiamata indirizzata ai partecipanti alla riunione.

Alla stregua di un primo indirizzo ermeneutico il saluto fascista deve ritenersi sussumibile nella fattispecie dell’art. 2 d.l. n. 122 del 1993, quale manifestazione esteriore costituente una rappresentazione tipica delle organizzazioni o dei gruppi che perseguono obiettivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa, costituiti per favorire la diffusione di ideologie discriminatorie. Segnatamente trattasi di *«una manifestazione esteriore propria od usuale di organizzazioni o gruppi indicati nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 [...], ed inequivocabilmente diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico[...]»* (cfr. Cass. Sez. I pen., sent. n. 21409 del 27 marzo 2019, in C.E.D. Cass. n. 275894).

Orientamento, questo, che si colloca nell’alveo di un filone giurisprudenziale risalente nel tempo, in forza del quale *«il cosiddetto “saluto romano” o “saluto fascista” è una manifestazione esteriore propria o usuale di organizzazioni o gruppi indicati nel d.l. 26 aprile 1993 n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993*



n. 205 (misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa) e inequivocabilmente diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico; ne consegue che il relativo gesto integra il reato previsto dall'art. 2 del citato decreto-legge» (cfr. Cass. Sez. I pen., sent. n. 25184 del 4 marzo 2009, in C.E.D. Cass. n. 243792).

Si riconduce, quindi, il “saluto fascista”, nella previsione di cui all'art. 2 della l. n. 122 del 1993, integrando una manifestazione tipica dei gruppi che perseguono finalità discriminatorie, che non necessitano di alcun collegamento con organizzazioni di ispirazione fascista. Assunto conforme del resto al principio di diritto espresso in ordine all'esposizione di simboli fascisti durante una manifestazione sportiva, secondo cui: «Il fatto di chi, in occasione di un incontro calcistico, sventoli un drappo tricolore recante, nella parte bianca, l'emblema del fascio littorio non dà luogo, mancando la condizione costituita da un pericolo per le istituzioni democratiche, alla configurabilità di alcuno dei reati previsti dalla legge 20 giugno 1952 n. 645, recante attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, ma rientra nelle previsioni dell'art. 2, comma primo, d.l. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con mod. in l. 25 giugno 1993 n. 205, che sanziona penalmente chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori ovvero ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 l. 13 ottobre 1975 n. 654, caratterizzati, tra l'altro, dalla diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio nazionale ed etnico» (cfr. Cass., Sez. III pen., sent. n. 37390 del 10 luglio 2007, in C.E.D. Cass. n. 237311).

L'opposto indirizzo interpretativo sostiene, invece, che il saluto fascista debba ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 5 legge n. 645 del 1952, postulando che la relativa condotta sia idonea a determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni che si ispirano, direttamente o indirettamente, all'ideologia del disciolto partito fascista. Si afferma al riguardo che «il delitto di cui all'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (come modificato dall'art. 11 della legge 22 maggio 1975, n. 152) è reato di pericolo concreto, che non sanziona le manifestazioni del pensiero e dell'ideologia fascista in sé, attese le libertà garantite dall'art. 21 Cost., ma soltanto ove le stesse possano determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all'ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi» (cfr. Cass. Sez. I pen., sent. n. 11038 del 2 marzo 2016, in C.E.D. Cass. n. 269753). Di qui «Il “saluto romano” e l'intonazione del coro “presente” durante una manifestazione integrano il reato di cui all'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (come modificato dall'art. 11 della legge 22 maggio 1975, n. 152 per la connotazione di pubblicità che qualifica tali espressioni esteriori, evocati del disciolto partito fascista, contrassegnandone l'idoneità lesiva per l'ordinamento democratico ed i valori ad esso sottesi» (cfr. Cass. Sez. I pen., sent. n. 37577 del 25 marzo 2014, in C.E.D. Cass. n. 259826).

E, ancora, alla stregua dell'arresto giurisprudenziale, maturato in un differente ambito sezionale, «Il delitto di cui all'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (come modificato dall'art. 11 della legge 22 maggio 1975, n. 152) è reato di pericolo concreto, che non sanziona le manifestazioni del pensiero e dell'ideologia fascista in sé, attese le

*libertà garantite dall'art. 21 Cost., ma soltanto quelle manifestazioni che determinino il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all'ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi» (cfr. Cass. Sez. V pen., sent. n. 36162 del 18 aprile 2019, in C.E.D. Cass. n. 277526).*

Nondimeno, sono stati affrontati due ulteriori profili di contrasto interpretativo correlati alla riconducibilità del saluto fascista al reato di cui all'art. 5 legge n. 645 del 1952, o a quello di cui all'art. 2 d.l. n. 122 del 1993, concernenti, rispettivamente, l'inquadramento di tali condotte nei reati di pericolo concreto o di pericolo astratto ed il rapporto esistente tra le due fattispecie.

Riguardo al primo, infatti, è insorto un contrasto giurisprudenziale, non esplicitato in apposite massime, ma emergente dal percorso argomentativo seguito dalle pronunce intervenute in materia, tra l'orientamento ermeneutico rappresentato dalle sentenze che ritengono il saluto fascista o saluto romano riconducibile all'art. 5 legge n. 645 del 1952 ed inquadrabile quale reato di pericolo concreto (cfr. Cass. Sez. V pen., sent. n. 36162 del 18 aprile 2019, cit.; Sez. I pen., sent. n. 11038 del 2 marzo 2016, cit.; Sez. I pen., sent. n. 37577 del 25 marzo 2014, cit.), ed il contrapposto indirizzo che ritiene tale condotta materiale riconducibile all'art. 2 d.l. n. 122 del 1993 e inquadrabile quale reato di pericolo astratto (cfr. Cass. Sez. I pen., sent. n. 21409 del 27 marzo 2019, cit.). Scelta ermeneutica, quest'ultima, minoritaria, non espressamente ricavabile da principi oggetto di massimazione, pur potendosi richiamare un passaggio della sentenza che più efficacemente lo esprime *«secondo cui il "saluto fascista" o "saluto romano" costituisce una manifestazione gestuale che rimanda all'ideologia fascista e ai valori politici di discriminazione razziale e di intolleranza sanzionati dall'art. 2 del decreto-legge n. 122 del 1993, evidenziando che la fattispecie [ ... ] non richiede che le manifestazioni siano caratterizzate da elementi di violenza, svolgendo una funzione di tutela preventiva, che è quella propria dei reati di pericolo astratto»* (cfr. Cass., Sez. I pen., sent. n. 21409 del 27 marzo 2019, cit.).

In relazione al secondo profilo, infine, un orientamento giurisprudenziale ritiene sussistente, tra i reati di cui all'art. 5 legge n. 645 del 1952 ed all'art. 2 d.l. n. 122 del 1993, un rapporto di specialità, rilevante ai sensi dell'art. 15 c.p., che è possibile sintetizzare mediante il richiamo al principio di diritto secondo cui: *«Il reato di cui all'art. 2, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, che sanziona le manifestazioni esteriori, suscettibili di concreta diffusione, di simboli e rituali dei gruppi o associazioni che propugnano idee discriminatorie o razziste, si differenzia da quello di cui all'art. 5 legge 26 giugno 1952, n. 645, che richiede che le medesime condotte siano idonee a determinare il pericolo concreto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, ponendosi in rapporto di specialità con il primo»* (cfr. Cass. Sez. I pen., sent. n. 3806 del 19 novembre 2021, in C.E.D. Cass. n. 282500).

L'opposto indirizzo, di più recente emersione, sostiene, invece, che *«Non sussiste rapporto di specialità fra il reato di cui all'art. 2 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993, n. 205,*

*che incrimina le manifestazioni esteriori, suscettibili di concreta diffusione, di simboli e rituali dei gruppi o associazioni che propugnano nell'attualità idee discriminatorie o razziste, e quello di cui all'art. 5 della legge 26 giugno 1952, n. 645, come modificato dall'art. 11 della legge 22 maggio 1952, che sanziona il compimento, in pubbliche riunioni, di manifestazioni simboliche usuali o di gesti evocativi del disciolto partito fascista, non sussistendo un rapporto di necessaria continenza tra le due fattispecie, caratterizzate da un diverso ambito applicativo» (cfr. Cass. Sez. I pen., sent. n. 7904 del 12 ottobre 2021, in C.E.D. Cass. n. 282914).*

**Sez. un., sent. n. 16403 del 30 novembre 2023 (dep. 19 aprile 2024), Presidente Cassano, Relatore Pellegrino.**

**Avvenuto deposito in cancelleria della richiesta di applicazione della pena dell'imputato munita del consenso del pubblico ministero – Costituzione di parte civile del danneggiato in udienza preliminare – Possibilità – Sussistenza – Obbligo del giudice di provvedere sulla regolamentazione delle spese di costituzione – Sussistenza.**

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione.

È stata in tal modo composta la questione di stabilire se, nel caso in cui il patteggiamento intervenga in un'udienza non esclusivamente fissata a tale scopo, quale è l'udienza preliminare, la parte civile sia legittimata a costituirsi in giudizio, nonostante la conoscenza dell'accordo sulla pena e, in ogni caso, se le spetti la rifusione delle spese di costituzione.

Invero, secondo un indirizzo interpretativo, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, essendo il predetto posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno. Diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è preclusa la costituzione e deve ritenersi legittimo il provvedimento con cui il giudice liquida in suo favore le relative spese (cfr. Cass. Sez. V pen., sent. n. 17272 del 6 marzo 2020, in C.E.D. Cass. n. 278115; Sez. V pen., sent. n. 34530 del 12 ottobre 2020, *invi*, n. 279979).

L'opposto orientamento ermeneutico sostiene, invece, che non è preclusa al danneggiato la costituzione di parte civile in udienza preliminare, anche se la richiesta dell'imputato e il consenso del pubblico

ministero siano già stati formalizzati, posto che essa, a differenza dell'udienza di cui all'art. 447, comma 1, c.p.p. fissata nel caso di richiesta e consenso formalizzati in fase di indagini, può avere esiti diversi da quelli dell'accoglimento o del rigetto della richiesta stessa. Motivo per cui è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquida in favore di detta parte le spese di costituzione (cfr. Cass. Sez. III pen., sent. n. 32768 del 6 luglio 2022, in *C.E.D. Cass* n. 283518; Sez. V pen., sent. n. 11257 del 13 gennaio 2023, *ivi*, n. 284293).

A ciò deve aggiungersi un ulteriore indirizzo che non affronta la questione della preclusione o meno alla costituzione della parte civile per poi farne derivare la spettanza della liquidazione delle spese, ma valuta gli effetti della conoscenza dell'accordo in relazione alla legittimità della condanna al pagamento delle spese. Si sostiene, all'uopo, che il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile quando la costituzione di quest'ultima sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena (cfr. Cass. Sez. II pen., sent. n. 13915 del 5 aprile 2022, in *C.E.D. Cass* n. 283081; Sez. V pen., sent. n. 48342 del 28 giugno 2018, *ivi*, n. 274141; Sez. IV pen., sent. n. 39527 del 6 luglio 2016, *ivi*, n. 267896).

In relazione a tale approccio interpretativo si richiama il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite nel definire un contrasto insorto sulla questione relativa all'ammissibilità della costituzione di parte civile nell'udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini ex art.447 c.p.p., secondo cui «l' art.444, comma 2, c.p.p., nel recepire il portato della sentenza della Corte Costituzionale n. 443 del 1990, si limita a stabilire il diritto della parte civile già costituitasi nell'udienza preliminare, e cioè in un momento processuale antecedente alla introduzione di questo speciale rito, alla rifusione delle spese processuali sostenute» (Sez. un., sent. n. 47803 del 27 novembre 2008, in *C.E.D. Cass* n. 241356). Ivi, infatti, il diritto della parte civile alla rifusione delle spese viene esplicitamente collegato all'antiorità della costituzione rispetto all'accordo per l'applicazione della pena.

## Informazioni provvisorie

**Sez. un., ud. 18 aprile 2024, Presidente Cassano, Relatore Silvestri.**

**Intercettazioni - Utilizzabilità in procedimenti diversi ex art. 270, comma 1, c.p.p., come introdotto dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 7, ex ante d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla l. 9 ottobre 2023, n. 137 - Ambito applicativo in relazione a procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020.**

Le Sezioni unite al quesito “*Se la disciplina del regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. - nel testo introdotto dall'art. 2 d.l. 30 dicembre 2019,*

n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 e anteriore al d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 - operi nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ovvero nel caso in cui solo quest'ultimo sia stato iscritto dopo tale data», all'esito dell'udienza del 18 aprile 2024, secondo l'informazione provvisoria fornita dal servizio novità della Cassazione, hanno fornito al seguente soluzione «la suddetta disciplina opera nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020».

## Questioni pendenti

**Sez. II pen., ord. di rimessione n. 16364 del 5 aprile 2024 (dep. 18 aprile 2024) Presidente Rago, Estensore Recchione.**

**Termine di comparizione di quaranta giorni previsto dall'art. 601 nella formulazione introdotta dal d.lgs n. 150 del 2022 - Vigenza - Individuazione, durante il regime transitorio previsto dall'art. 94 d.lgs. n. 150 del 2022, della durata del termine di comparizione indicato nel decreto di citazione a giudizio in appello - Natura dell'atto *de quo* - Determinazione della legge che lo regola.**

La Sezione seconda penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite le seguenti questioni di diritto: «(a) da quando deve considerarsi vigente l'art. 601, come riformato dal d.lgs n. 150 del 2022, nella parte in cui individua in quaranta giorni il termine di comparizione, tenuto conto di quanto prevede l'art. 94 d.lgs n. 150 del 2022, nella formulazione introdotta dall'art. 5-duodecies I. 199 del 2022 (se dal 30 dicembre 2022, o, piuttosto dal 30 giugno 2024);

(b) se il decreto di citazione a giudizio in appello debba essere considerato atto "autonomo", o solo "esecutivo" e se, pertanto, per individuare la legge che lo regola, debba farsi riferimento alla data della sua emissione, od a quella della pronuncia della sentenza impugnata».

**Udienza: 27 giugno 2024**

**Relatore: Presidente non titolare della Sezione II penale che verrà designato.**

**Sez. II pen., ord. di rimessione n. 16365 del 5 aprile 2024 (dep. 18 aprile 2024) Presidente Rago, Estensore Recchione.**

**Termine di comparizione di quaranta giorni previsto dall'art. 601 nella formulazione introdotta dal d.lgs n. 150 del 2022 - Vigenza - Individuazione, durante il regime transitorio previsto dall'art. 94 d.lgs. n. 150 del 2022, della durata del termine di comparizione indicato nel decreto**

**di citazione a giudizio in appello - Natura dell'atto *de quo* - Determinazione della legge che lo regola.**

La Sezione seconda penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite le seguenti questioni di diritto (identiche a quelle di cui all'ordinanza di rimessione n. 16364/2024 di cui sopra):

«(a) da quando deve considerarsi vigente l'art. 601, come riformato dal d.lgs n. 150 del 2022, nella parte in cui individua in quaranta giorni il termine di comparizione, tenuto conto di quanto prevede l'art. 94 d.lgs n. 150 del 2022, nella formulazione introdotta dall'art. 5-duodecies I. 199 del 2022 (se dal 30 dicembre 2022, o, piuttosto dal 30 giugno 2024);

(b) se il decreto di citazione a giudizio in appello debba essere considerato atto "autonomo", o solo "esecutivo" e se, pertanto, per individuare la legge che lo regola, debba farsi riferimento alla data della sua emissione, od a quella della pronuncia della sentenza impugnata».

## 2. Sezioni semplici.

### A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. VI, sentenza 26 marzo 2024 – 23 aprile 2024 n. 16945, Pres. Giordano, Rel. Di Giovine.](#)

**Circostanze aggravanti – Art. 61 n. 10 c.p. – Lesione personale e Resistenza a pubblico ufficiale – Applicabilità – Esclusione.**

L'aggravante dell'aver commesso il fatto nei confronti di un pubblico ufficiale in relazione al delitto di lesioni personali volontarie non si configura quando lo stesso delitto concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, atteso che il fatto in cui si sostanzia la suddetta aggravante già integra un elemento costitutivo di quest'ultimo reato.

[Sez. V sent. 26 marzo 2024 – 26 aprile 2024, n. 17323, Pres. Miccoli, Rel. Borrelli.](#)

**Circostanze aggravanti - Recidiva - Motivazione del giudice.**

Occorre che il riconoscimento della recidiva sia motivato e che, nel concreto, la valutazione del giudice non si fondi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ma si articoli in un esame specifico, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e nella verifica se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione dei reati *sub iudice*, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale.

**Sez. IV, sentenza 29 novembre 2023 – 16 aprile 2024, n. 15616, Pres. Di Salvo, Rel. Dawan.**

**Non punibilità per particolare tenuità del fatto - Requisito della non abitualità - Pluralità di reati - Tempo trascorso dai precedenti fatti di reato (c.d. tempo silente) - Rilevanza - Esclusione.**

In tema applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., in assenza di riscontro letterale del concetto di attualità nel testo normativo, il c.d. tempo silente (ossia il tempo trascorso dai precedenti fatti di reato) non assume autonoma rilevanza, dovendo la “non occasionalità” della condotta (in cui si risolve l'elemento ostativo della abitualità) essere desunta da elementi fattuali dotati della necessaria attitudine dimostrativa.

**Sez. III sent. 3 aprile 2024 – 17 aprile 2024 n. 15945, Pres. Liberati, Rel. Mengoni.**

**Pena – Sanzioni accessorie – Durata - Motivazione.**

La durata delle pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo e massimo, deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, qui assente, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., dovendo escludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale.

**Sez. V sent. 26 gennaio 2024 – 24 aprile 2024, n. 17148, Pres. Pezzullo, Rel. Francolini.**

**Sanzione accessoria - Pubblicazione della sentenza penale di condanna a spese del condannato - Casi in cui può essere disposta.**

La modalità di pubblicazione della sentenza penale di condanna nel sito internet del Ministero della giustizia, con esecuzione d'ufficio ed a spese del condannato, a norma dell'art. 36 c.p., può essere disposta esclusivamente nei casi in cui essa sia prevista dalla legge come sanzione accessoria e non anche qualora la pubblicazione della sentenza sia imposta al condannato, a titolo di riparazione del danno, come condizione cui il giudice abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 c.p.

**Sez. III sent. 12 gennaio 2024 – 19 aprile 2024 n. 16443, Pres. Aceto, Rel. Gentili.**

**Sanzioni sostitutive – Ammissione – Valutazione discrezionale d parte del giudice del merito.**

Il beneficio della ammissione alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, pur ricorrendo le condizioni oggettive per il godimento di esso, è tuttavia soggetto ad un apprezzamento di carattere discrezionale da parte del giudice del merito, il quale è tenuto a verificare, esprimendo al riguardo un giudizio di carattere discrezionale, la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della sostituzione in questione e cioè la maggiore idoneità di quest'ultime ad assicurare la rieducazione del condannato e la

loro concreta efficacia, implementata, ove opportuno, dalla introduzione di specifiche prescrizioni, ai fini della prevenzione della commissione di altri reati.

**Sez. III sent. 26 marzo 2024 – 22 aprile 2024 n. 16703, Pres. Sarno, Rel. Scarcella.**

**Sospensione condizionale della pena – Diniego giustificato dall'essere stato in precedenza l'imputato ammesso alla prova – Presunta valenza negativa – Esclusione.**

La circostanza di essere gravato da precedente giudiziario per il quale l'imputato è stato ammesso all'istituto della messa alla prova non ha valenza negativa quale elemento da valutarsi tra i criteri direttivi indicati dall'art. 133, c.p.

*Decisione con la quale è stata censurata la decisione della Corte di Appello che, nel confermare il diniego alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, aveva attribuito rilievo ad un precedente giudiziario per il quale il ricorrente era stato ammesso alla messa alla prova, facendone derivare una conseguenza pregiudizievole per il reo, ritenendo che ciò denotasse una sua personalità negativa.*

**Sez. IV, sentenza 14 marzo 2024 – 17 aprile 2024, n. 15938, Pres. Di Salvo, Rel. Cirese.**

**Sospensione del procedimento con messa alla prova - Sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità - Obiettiva diversità degli istituti - Ragioni - Compatibilità del rigetto del primo con la successiva applicazione del secondo - Sussistenza.**

Il rigetto della sospensione del processo con messa alla prova, che non presuppone l'accertamento della penale responsabilità, è compatibile con la successiva sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, che vede comunque a monte la celebrazione e la definizione del processo, a fronte della obiettiva diversità degli istituti richiamati.

**B. Diritto penale - parte speciale.**

**Sez. VI, sentenza 7 marzo 2024 – 19 aprile 2024 n. 16659, Pres. De Amicis, Rel. Di Giovine.**

**Abuso di ufficio – Art. 323 c.p. – Modifica norma extra penale – Effetti.**

Avendo l'art. 323 c.p. la struttura di una norma - prevalentemente - in bianco, la condotta può essere identificata soltanto mediante il riferimento alla violazione di leggi concernenti il comparto della pubblica amministrazione, sicché la legge extra-penale finisce con il riempire di senso il precetto penale. Ne consegue che la modificazione della legge la cui violazione è richiesta dal tipo legale dell'abuso d'ufficio reagisce immediatamente sul giudizio di disvalore espresso mediante la posizione della fattispecie.

*Sulla base del principio su riportato, la Corte di Cassazione, richiamando la modifica legislativa della normativa sugli appalti, ha ritenuto privo di rilevanza penale un contratto di appalto di servizi inferiore alla soglia normativa così come di recente modificata.*

### [Sez. III sent. 2 aprile 2024 – 22 aprile 2024 n. 16712, Pres. Sarno, Rel. Mengoni.](#)

**Circostanze aggravanti per reati connessi ad attività mafiose – Verifica in sede istruttoria – Ambito.**

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1. c.p., la finalità perseguita dall'autore del delitto, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità ambientale, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio.

### [Sez. VI, sentenza 20 marzo 2024 – 17 aprile 2024 n. 16078, Pres. Fidelbo, Rel. Ricciarelli.](#)

**Evasione – Artt. 385 c.p. – Natura del reato – Prescrizione – Decorrenza.**

Il delitto di evasione può considerarsi reato istantaneo ad effetti permanenti: da ciò ne discende che dall'allontanamento e non dal ripristino dei controlli decorre anche il termine di prescrizione.

### [Sez. VI, sentenza 31 gennaio 2024 – 5 aprile 2024 n. 14022, Pres. Fidelbo, Rel. Tripicciono.](#)

**Inadempimento di contratti di pubbliche forniture – Frode nelle pubbliche forniture – Artt. 355 e 356 c.p. – Elementi costitutivi.**

Il precetto penale non sanziona le condotte di mera inadempienza, richiedendosi, con riferimento ad entrambe le fattispecie di reato, un quid pluris idoneo a mettere in pericolo il regolare funzionamento del servizio pubblico o dello stabilimento pubblico. Ciò emerge chiaramente dal testo dell'art. 355 c.p. che sanziona penalmente solo le condotte di inadempimento da cui derivi, in tutto o in parte, la mancanza di cose od opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio. Analoghe considerazioni valgono anche per il reato di cui all'art. 356 c.p. per la cui configurabilità si richiede l'accertamento di una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel realizzare un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

**[Sez. VI, sentenza 28 marzo 2024 – 23 aprile 2024 n. 16955, Pres. Di Stefano, Rel. D’Arcangelo.](#)**

**Peculato – Peculato mediante profitto errore altrui – Artt. 314, 316 c.p. - Criteri distintivi.**

L'art. 314 c.p. punisce l'appropriazione del denaro o della cosa mobile altrui che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio possiede, o di cui ha comunque la disponibilità, per ragione del suo ufficio o servizio e non già nell'esercizio delle funzioni o del servizio, come invece prevede l'art. 316 c.p., con riferimento al peculato mediante profitto dell'errore altrui. Ai fini dell'integrazione del delitto di peculato, il pubblico ufficiale, ovvero l'incaricato di pubblico servizio, deve, dunque, appropriarsi del denaro o della cosa mobile di cui dispone per una ragione legata all'esercizio di poteri o doveri funzionali, in un contesto che consenta al soggetto di tenere nei confronti della cosa quei comportamenti *uti dominus* in cui consiste l'appropriazione

**[Sez. VI, sentenza 29 gennaio 2024 – 5 aprile 2024 n. 14019, Pres. Fidelbo, Rel. Gallucci.](#)**

**Peculato - Truffa – Art. 640 c.p. - Condotta appropriativa del dipendente di Poste Italiane – Criteri distintivi.**

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9, c.p., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne approprii avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.

**[Sez. VI, sentenza 7 febbraio 2024 – 16 aprile 2024 n. 15642, Pres. Fidelbo, Rel. Giordano.](#)**

**Rifiuto di atti di ufficio - Art. 328 c. 1 c.p. – Omesso deposito consulenza tecnica - Applicabilità- Esclusione.**

Il mancato deposito della consulenza tecnica di ufficio nel termine fissato dal giudice o prorogato, in una fattispecie in cui, in ragione della tipologia dell'accertamento delegato, non sia, di per sé, ravvisabile l'urgenza non può integrare un indebito rifiuto che sarebbe così qualificato solo in conseguenza del mero ritardo, quand'anche prolungato, dell'atto, tenuto conto che il termine di deposito della perizia è un termine ordinatorio e che è lo stesso ordinamento a regolare l'ipotesi del ritardo prevedendo, in presenza di grave ritardo non giustificato, la revoca dell'incarico.

## C. Leggi speciali.

### [Sez. V sent. 22 gennaio 2024 – 24 aprile 2024, n. 17137, Pres. Miccoli, Rel. Bifulco.](#)

#### **Reati fallimentari - Amministratore di fatto - Presupposti.**

La qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di una procura generale *ad negotia*, ma richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale, anche a mezzo dell'attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa.

### [Sez. V sent. 28 marzo 2024 – 26 aprile 2024, n. 17324, Pres. Caputo, Rel. Giordano.](#)

#### **Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale - Dolo specifico.**

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, co. 1, lett. b), l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi.

## D. Diritto processuale.

### [Sez. VI, sentenza 31 gennaio 2024 – 24 aprile 2024 n. 17311, Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri.](#)

#### **Estradizione – Misure coercitive – Art. 714 c.p.p. – Applicabilità - Pericolo di fuga – Presupposti.**

In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, la sussistenza del pericolo di fuga deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcepite valutazioni di ordine generale o su elementi eventuali ed ipotetici, secondo le astratte possibilità degli accadimenti umani. Il pericolo di fuga, cioè, non può essere desunto esclusivamente dalla circostanza

che l'indagato si sia trasferito nel suo paese di origine, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva del soggetto, la reale ed effettiva preparazione della fuga.

**Sez. IV, sentenza 27 marzo 2024 – 18 aprile 2024, n. 16158, Pres. Piccialli, Rel. Esposito.**

**Giudizio - Reato divenuto procedibile a querela a seguito del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Decorso del termine previsto all'art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Modifica dell'imputazione - Reato procedibile d'ufficio - Ammissibilità - Sentenza di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. - Emissione nonostante la richiesta di contestazione suppletiva del Pubblico Ministero - Nullità generale assoluta - Ragioni.**

In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso di intervenuto decorso del termine previsto all'art. 85 del d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, è consentito al Pubblico Ministero di modificare l'imputazione in udienza dibattimentale mediante la contestazione di una circostanza aggravante per effetto della quale il reato divenga procedibile di ufficio, essendo lo stesso investito, anche in difetto di sopravvenienze dibattimentali rilevanti a tale fine, del potere-dovere di esercitare l'azione penale per un reato correttamente circostanziato. Ne consegue che, il proscioglimento immediato pronunciato dal giudice del dibattimento con sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela, che abbia inibito l'esercizio del summenzionato potere-dovere, è viziato da nullità di ordine generale e assoluta di cui all'art. 179, in relazione all'art. 178, lett. b), c.p.p., laddove attiene ai limiti dell'esercizio dell'azione penale, oltre ad atteggiarsi quale *vulnus* alla integrità del contraddittorio nel corso del giudizio, determinando una ingiustificata limitazione al potere di intervento delle parti su temi decisivi.

**Sez. VI, sentenza 29 febbraio 2024 – 16 aprile 2024 n. 15666, Pres. De Amicis, Rel. Di Nicola Travaglini.**

**Impugnazioni – Appello – Dichiarazione e/o elezione di domicilio – Art. 581 1 ter c.p.p. – Imputato detenuto per altra causa – Applicabilità – Esclusione.**

L'art. 581, c. 1-ter e 1- quater, c.p.p., modificato dal D. lgs. n. 150/2022, non è applicabile all'imputato appellante detenuto nella parte in cui richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Infatti, se in detto caso la notifica avvenisse nel luogo dichiarato o eletto, verrebbe violato l'obbligo di notifica a mani proprie dell'imputato detenuto, con la conseguente violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia nei termini delineati dall'art. 6 della CEDU. Non osta a detta

interpretazione la circostanza che l'appellante sia detenuto per altra causa, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio.

**Sez. IV, sentenza 29 novembre 2023 – 16 aprile 2024, n. 15617, Pres. Di Salvo, Rel. Dawan.**

**Impugnazioni - Art. 581 c.p.p.- Requisiti di ammissibilità dell'impugnazione - Sindacato del giudice di appello - Intervento del d. lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 - Giudizio di inammissibilità per manifesta infondatezza - Possibilità - Esclusione.**

In tema di impugnazioni, anche in seguito all'intervento dell'art. 33, co. 1, lett. d) d. lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che ha introdotto l'art. 581, co. 1-*bis* c.p.p. con esplicitazione del requisito della specificità, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi.

**Sez. III sent. 28 marzo 2024 – 19 aprile 2024 n. 16469, Pres. Sarno, Rel. Galanti.**

**Impugnazioni – Disposizione di cui all'art. 87 bis co. VII d. lgs. 150/2022 – Requisiti richiamati – Concorrenza degli stessi ai fini della ritualità dell'impugnazione.**

La disposizione di cui l'art. 87-bis del d. lgs. 150/2022, prevede al comma 7 che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Tale disposizione è stata unanimemente intesa nel senso che i suddetti requisiti debbono concorrere tutti, sicché è inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore con atto in formato digitale privo di sottoscrizione digitale, trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata. Ed infatti, la posta elettronica certificata non attribuisce la paternità del documento trasmesso, svolgendo unicamente la funzione di certificare la provenienza del messaggio dalla casella di posta del mittente e la ricezione di esso da parte del destinatario; è solo la firma digitale, dunque, che, al pari della sottoscrizione del documento cartaceo, consente di riferire l'impugnazione all'autore della stessa.

**Sez. IV, sentenza 14 marzo 2024 – 17 aprile 2024, n. 15937, Pres. Di Salvo, Rel. Cirese.**

**Impugnazioni - Interesse a impugnare - Circostanza aggravante dichiarata subvalente rispetto alle attenuanti - Interesse dell'imputato all'impugnazione - Esclusione.**

È inammissibile per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato volta esclusivamente ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa sia già stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti e i fatti posti a suo fondamento non siano stati in alcun modo valutati dal giudice in un'ottica di maggiore gravità dell'addebito, dovendo quindi escludersi qualsiasi possibilità di effetti pregiudizievoli per l'imputato.

**Sez. I sent. 22 aprile 2024 – 4 aprile 2024 n. 16854, Pres. Rocchi, Rel. Centonze.**

**Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Sentenza – Annullamento parziale – Questioni concernenti la eseguibilità della pena – Competenza.**

In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 624 c.p.p., spetta agli organi dell'esecuzione l'accertamento relativo ad eventuali questioni sulla eseguibilità e sulla specifica individuazione della pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, potendo la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l'ordinanza di cui all'art. 624 co. 2 c.p.p., solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata siano diventate irrevocabili (*Richiamato il principio espresso da Cass. Pen, Sez. Un., n. 3423 del 29/10/2020, Giallusi, Rv. 280261 – 01, la Corte di cassazione, in questa incontrovertita cornice ermeneutica, ha stabilito che la Corte di appello nel caso in esame non poteva, sic et simpliciter, sospendere l'ordine di carcerazione controverso, ma avrebbe dovuto, sulla base della frazione detentiva astrattamente applicabile al condannato, così come quantificata dal Pubblico ministero nell'ordine di carcerazione, risolvere le questioni dosimetriche che il titolo esecutivo attivato per il reato di cui al capo di imputazione in parola poneva, attraverso l'adozione di provvedimenti suscettibili di essere portati al vaglio del giudice di legittimità, verificando se ed eventualmente in quale misura la pena relativa al delitto su cui si era formato il giudicato parziale, ai sensi dell'art. 624 co. 2 c.p.p., poteva essere eseguita*).

**Sez. V sent. 26 marzo 2024 – 26 aprile 2024, n. 17327, Pres. Miccoli, Rel. Borrelli.**

**Impugnazioni - Termine per impugnare - Proroga del giorno festivo.**

Nelle ipotesi in cui è previsto, come nell'art. 585, co. 2, lett. c), c.p.p., che il termine assegnato per il compimento di un'attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo - in cui il precedente termine venga a cadere - al

primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente, dove la coincidenza suddetta deve essere interpretata come contiguità.

**Sez. IV, sentenza 12 marzo 2024 – 23 aprile 2024, n. 16876, Pres. Dovere, Rel. Serrao.**

**Indagini preliminari - Archiviazione - Udienza - Ordinanza che dispone l'iscrizione di un soggetto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. - Contestuale ordinanza di imputazione coatta ex art. 409, comma 5, c.p.p. nei confronti del medesimo soggetto - Abnormità - Sussistenza.**

È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non si limiti a disporre l'iscrizione di un soggetto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., ma, contestualmente, ordini al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei suoi confronti. In questo modo, infatti, il giudice invade la sfera di attribuzioni della pubblica accusa, costretta a espletare, nei ristretti termini prescritti dall'art. 409, comma 5, c.p.p., gli adempimenti ivi previsti, e a dare alle indagini preliminari l'esito imposto dal giudicante.

**Sez. III sent. 10 aprile 2024 – 18 aprile 2024 n. 16187, Pres. Ramacci, Rel. Noviello.**

**Misure cautelari – Sequestro preventivo - Riesame – Terzo Interessato – Possibilità da parte di quest'ultimo di contestare la sussistenza degli indizi di colpevolezza e del periculum in mora.**

In tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo impeditivo è legittimato a dedurre, in sede di riesame, anche l'insussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", posto che, se gli si consentisse di far valere unicamente l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e questa fosse incontrovertibile o, comunque, irrilevante ai fini del mantenimento del vincolo, si priverebbe di utilità il gravame di merito cautelare, escludendo quella verifica sulla legittimità del sequestro che l'indagato non ha interesse a richiedere, in quanto privo del titolo alla restituzione del bene.

**Sez. III sent. 10 aprile 2024 – 18 aprile 2024 n. 16185, Pres. Ramacci, Rel. Noviello.**

**Misure cautelari – Sequestro preventivo - Riesame – Terzo Interessato – Procura speciale – Requisiti formali.**

La procura speciale di cui il difensore del terzo interessato deve essere munito per proporre ritualmente istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo non è riconducibile all'istituto previsto dall'art. 122 c.p.p., riguardante il compimento di singoli atti, ma - secondo le indicazioni desumibili dall'art. 83 c.p.c., sul quale l'art. 100 c.p.p. è stato modellato - deve essere intesa come mandato per il

singolo giudizio, con la conseguenza che è sufficiente, ai fini della sua validità, l'indicazione del procedimento interessato e la volontà di nominare il difensore per tale procedimento.

**Sez. I sent. 22 aprile 2024 – 4 aprile 2024 n. 16834, Pres. Rocchi, Rel. Centonze.**

**Prove – Disposizioni generali – Valutazione della prova – Criteri interpretativi – Verosimiglianza e massime d'esperienza – Idoneità a costituire prova – Condizioni.**

In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti (*La Corte, nel rigettare il motivo di ricorso attraverso il quale la difesa censurava la tenuta probatoria della motivazione della sentenza di condanna, ha ritenuto inverosimile che il condannato avesse la disponibilità delle chiavi del magazzino in cui era custodita una pistola con matricola abrasa e una certa quantità di proiettili e, tuttavia, che la detenzione dell'arma non fosse a lui imputabile nonostante lo stesso avesse indicato agli operanti dove fosse riposta*).

**Sez. V sent. 26 gennaio 2024 – 24 aprile 2024, n. 17175, Pres. Pezzullo, Rel. Francolini.**

**Sentenza - Motivazione apparente - Presupposti.**

La motivazione apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò, per l'appunto, sostanzialmente inesistente.

**Sez. VI, sentenza 15 febbraio 2024 – 24 aprile 2024 n. 17312, Pres. Costanzo, Rel. Tripicciono.**

**Sequestro probatorio – Telefono cellulare - Art. 253 c.p.p. – Restituzione - Interesse impugnazione – Sussistenza – Requisiti di adeguatezza e proporzionalità - Applicazione – Effetti.**

In caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all'avente diritto previa estrazione di copia forense, sussiste di per sé l'interesse di questi a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo smartphone un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate.

Deve ritenersi illegittimo il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione.

Al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia genetica che nella successiva fase esecutiva è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difforni dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

### [Sez. I sent. 22 aprile 2024 – 4 aprile 2024 n. 16858, Pres. Rocchi, Rel. Centonze.](#)

**Soggetti – Giudice – Ricusazione – Rigetto eccezione di carattere procedurale – Assenza di una anticipata valutazione di responsabilità – Insussistenza.**

Non costituisce causa di ricusazione l'aver il giudice deciso un'eccezione di carattere processuale, a condizione che non sia stata espressa alcuna ingiustificata valutazione anticipata circa la responsabilità dell'imputato (*La Corte ha evidenziato anche che l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione processuale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione soltanto se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, condizioni che non sono apparse riscontrabili nel caso di specie*).

### **E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

### [Sez. I sent. 22 aprile 2024 – 4 aprile 2024 n. 16857, Pres. Rocchi, Rel. Centonze.](#)

**Esecuzione – Attribuzione degli organi giurisdizionali – Giudice dell'esecuzione – Poteri ablatori – Revoca della confisca divenuta definitiva in fase di cognizione - Esclusione.**

La disposizione dell'art. 676 c.p.p. fa espressamente riferimento alla competenza del giudice dell'esecuzione in ordine al possibile esercizio di poteri ablatori - laddove questi non siano stati esercitati nel processo di cognizione - non implicando necessariamente che lo stesso organo giurisdizionale sia competente anche in ordine alla revoca della misura nei casi in cui la stessa sia divenuta definitiva per essersi esaurito, nel procedimento di cognizione, il percorso processuale che la riguarda; ne consegue che l'imputato che sia stato condannato in un giudizio di merito con una

decisione passata in giudicato, all'esito del quale ha subito, oltre alla condanna a una sanzione penale, la confisca di beni patrimoniali, non può attivare i poteri revocatori riconosciuti al giudice dell'esecuzione

dall'art. 676 co. 2 c.p.p. (*La Corte, nel trattare il caso in esame, ha precisato che, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, gli effetti revocatori del provvedimento emesso dal Tribunale si erano definitivamente consolidati e non era possibile disporre la revoca, ex officio, con l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'opposizione ai sensi dell'art. 676 co. 2 c.p.p.; il provvedimento adottato, infatti, concretizzava una violazione del divieto di reformatio in peius, previsto dall'art. 597 co. 3 c.p.p. per il giudizio di appello, che, pur non essendo espressamente richiamato in relazione alle ipotesi di confisca, deve ritenersi espressione di un principio generale dell'ordinamento applicabile per tutte le misure ablatorie).*

### [Sez. I sent. 30 aprile 2024 – 29 marzo 2024 n. 17495, Pres. Siani, Rel. Poscia.](#)

#### **Esecuzione – Correzione errore materiale adottato *de plano* – Nullità di ordine generale – Ricorribilità per cassazione – Presupposti di ammissibilità.**

L'adozione *de plano* del provvedimento di correzione di errore materiale, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p. ma la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (*Nel caso di specie, conclude la Corte, appare evidente come il provvedimento di correzione non riguardasse un errore materiale privo di incidenza sul contenuto del dispositivo in quanto afferente ad una statuizione che riguardava l'identità della condannata e, quindi, il profilo della responsabilità, che necessariamente deve derivare dal pieno contraddittorio e nel rispetto dei diritti della difesa, in ciò risiedendo il concreto interesse della parte a dedurre la violazione della legge).*

### [Sez. I sent. 30 aprile 2024 – 29 marzo 2024 n. 17494, Pres. Siani, Rel. Poscia.](#)

#### **Esecuzione – Ordinanza del G.E. per lo stesso fatto contro la stessa persona – Applicabilità del principio del *ne bis in idem* in tale fase – Sussistenza.**

Il principio del "*ne bis in idem*" è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (*Ciò posto, la Corte osserva che, nel caso di specie, il Tribunale, con ordinanza non impugnata, aveva già provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale, di talché il giudice dell'esecuzione - nel rigettare la relativa istanza con l'ordinanza impugnata - è incorso nella violazione del sopra indicato principio poiché, al contrario, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la suddetta richiesta).*

**Sez. I sent. 30 aprile 2024 – 29 marzo 2024 n. 17493, Pres. Siani, Rel. Poscia.**

**Esecuzione – Sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento dell’obbligo risarcitorio – Revoca del beneficio in assenza di indicazione del termine per adempiere nella sentenza di merito – Scadenza del termine naturale ex art. 163 c.p. – Sussistenza.**

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza, ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello della esecuzione (*La Corte, dopo aver ricordato che, per insegnamento di Cass. Pen., Sez. Un. n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01*), “qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 c.p., rispettivamente, per i delitti e per le contravvenzioni”, ha sottolineato che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, pur mancando nella sentenza irrevocabile di condanna la fissazione del termine di cui all'art. 165 co. 6 c.p., nell'accogliere l'istanza di revoca avanzata dalla Procura generale presso la Corte di appello, ha ritenuto l'odierno ricorrente inadempiente, senza però argomentare rispetto alla assenza di un termine per adempiere stabilito dal giudice della cognizione e senza spiegare se tale termine fosse stato stabilito in sede di esecuzione a norma del citato art. 165 c.p. o, in mancanza, se fossero già decorsi cinque anni dalla data di irrevocabilità, come previsto dall'art. 163 c.p. nella ipotesi di delitti. In sostanza, se il giudice della cognizione ha ommesso di stabilire il termine per adempiere il Pubblico ministero deve previamente investire il giudice dell'esecuzione della fissazione di detto termine prima di poter chiedere la revoca della sospensione condizionale della pena qualora non sia già decorso il termine di cinque o due anni ex art. 163 c.p., mentre il giudice dell'esecuzione, nel contraddittorio delle parti, deve stabilire, se richiesto, il termine di cui all'art. 165 co. 6 c.p. o accertare se il termine di cui al citato art. 163 sia maturato).

**Sez. I sent. 30 aprile 2024 – 29 marzo 2024 n. 17496, Pres. Siani, Rel. Poscia.**

**Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova ai servizi sociali – Esecuzione in uno Stato estero membro U.E. – Sussistenza.**

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 38, 15 febbraio 2016, è consentita l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell'Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale e abituale; tale misura, infatti, comportando la cessazione dello stato detentivo, rientra nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI del 23 ottobre 2019 sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle "misure alternative alla detenzione cautelare" (*La Corte, nell'accogliere il ricorso della difesa, ha evidenziato che,*

*nell'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza non ha ritenuto che la misura alternativa, di per sé, non potesse essere eseguita all'estero, ma ha rigettato la richiesta di esecuzione della misura dell'affidamento in prova per la mancata collaborazione dell'interessato nella raccolta delle necessarie informazioni socio familiari. Tuttavia, la mancata collaborazione è stata desunta dal solo radicamento del soggetto all'estero, senza che risultasse che l'UEPE avesse condotto un tentativo di notifica presso il domicilio eletto in Italia, o che avesse altrimenti tentato di contattare l'istante e, quindi, di instaurare con lui quel rapporto diretto che è certamente indispensabile ai fini della predisposizione dei contenuti prescrittivi e della stessa eseguibilità all'estero della misura).*

### Sez. I sent. 24 aprile 2024 – 3 aprile 2024 n. 17214, Pres. Mogini, Rel. Aliffi.

#### **Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova ai servizi sociali – Valutazione della condotta successiva alla commissione del reato – Sussistenza.**

Ai fini della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva e, pertanto, tra gli indicatori utilmente apprezzabili possono essere annoverati l'assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (*In tale quadro interpretativo, la Corte, nella vicenda in esame, ha annullato l'ordinanza impugnata perché si è discostata dai richiamati principi e ha seguito un percorso argomentativo illogico e contraddittorio. Ha dato ampiamente conto degli elementi emersi dall'istruttoria favorevoli al condannato: la demolizione dell'opera abusiva, l'assenza di carichi pendenti, lo svolgimento, da epoca risalente e fino all'attualità, di attività lavorativa stabile in favore allo stesso datore di lavoro che, in virtù della consolidazione del rapporto fiduciario, aveva offerto l'alloggio. Ma, di contro, ha considerato ostativi, in via decisiva, alla concessione della misura meno affittiva dell'affidamento ai servizi sociali elementi non in grado di fornire informazioni attuali quali i reati in esecuzione, di cui è stata ingiustificatamente enfatizzata la gravità, per di più parametrata ad una pena inflitta assai superiore a quella reale. È stato trascurato che tali reati sono stati commessi in concomitanza allo svolgimento di un'attività lavorativa diversa, meno stabile e garantita di quella che il condannato si è impegnato a svolgere nel periodo di prova).*

### Sez. I sent. 30 aprile 2024 – 29 marzo 2024 n. 17490, Pres. Siani, Rel. Poscia.

#### **Sorveglianza – Trattamento penitenziario – Regime penitenziario – Reclamo giurisdizionale – Diritti soggettivi e interessi legittimi – Differenze.**

Dalla condizione detentiva possono derivare limitazioni, anche significative, alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, conseguenti all'adozione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di

provvedimenti organizzativi volti a disciplinare la vita degli istituti, garantendo l'ordine e la sicurezza interna e, in uno, la migliore attuazione del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo (*Posto il richiamato principio di diritto, la Corte, nell'accogliere il ricorso del Ministero della Giustizia, ha annullato la decisione del Tribunale di sorveglianza che concedeva al detenuto in regime speciale ex art. 41 bis O.p. la possibilità di acquistare lievito e farina. In particolare, la Direzione di istituto aveva vietato l'acquisto, al sopravvitto, di farina e lievito in forza di una valutazione di tipo organizzativo che all'evidenza rientra negli ambiti di regolamentazione ad essa esclusivamente riservati, non apparendo né irragionevole né sproporzionata avuto riguardo alle ragioni plausibilmente addotte: da un canto, la facile infiammabilità di tali sostanze, e, dall'altro, la loro non essenzialità, potendo il detenuto usufruire del vitto distribuito dall'Amministrazione, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali e, quindi, tale da garantire una dieta completa ed equilibrata; peraltro, aggiunge la Corte, non sussisteva, al riguardo, alcuna ingiusta e vessatoria discriminazione. L'evocata disparità di trattamento non risultava sussistere tra i soggetti ristretti all'interno del carcere in questione, rispettivamente al regime ordinario ed a quello differenziato, in quanto la stessa ordinanza impugnata dà atto che, nell'istituto, l'acquisto di farina e lievito non sono consentiti neppure ai detenuti comuni).*

## **F. Misure di prevenzione.**

## **G. Responsabilità da reato degli enti.**